



COMUNE DI MELARA

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO DEI REFERENDUM

Allegato alla delibera di C.C. n. 230 del 28/04/1998



COMUNE DI MELARA

PROVINCIA DI REGGIO

REGOLAMENTO DEI REFERENDUM

ART. 1

Il Comune di MELARA, al fine di realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli Organi Comunali, attraverso la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte inerenti le materie di esclusiva competenza comunale, prevede lo svolgimento di Referendum consultivi.

ART. 2

Il Referendum Consultivo è indetto:

- a) quando lo richiede il C.C. a maggioranza assoluta.
- b) quando lo richiedono tramite un Comitato Promotore, il 20% degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune di MELARA al momento della richiesta. Le firme raccolte su appositi moduli contenenti la formulazione del quesito dovranno essere debitamente autenticate.

ART. 3

La costituzione del Comitato di cui al precedente articolo ed il deposito della proposta sono fatte presso l'ufficio del Segretario Comunale di MELARA il quale dovrà procedere a verbalizzare la composizione del Comitato e ad autenticare l'originale modulo indicante il quesito e gli spazi sui quali dovranno essere raccolte le firme.

In questa stessa sede i Membri del Comitato Promotore designano il Presidente quale Legale Rappresentante.

ART. 4

Hanno diritto di partecipare al Referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale e regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune.

ART. 5

Il Referendum consultivo può essere richiesto su problemi e materie che interessano il Comune e di competenza dell'Amministrazione Comunale. La richiesta può essere fatta anche nell'ipotesi in cui siano già stati adottati provvedimenti deliberativi. Sono comunque escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) provvedimenti amministrativi vincolati da leggi Regionali o Statali;
- b) tributi e tariffe;
- c) materie già oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio.

ART. 6

La proposta di Referendum, che può articolarsi anche in più domande, deve contenere precise indicazioni e deve essere formulata in termini chiari in modo da permettere una risposta univoca da parte dei cittadini elettori.

ART. 7

Sull'ammissibilità della proposta, ai sensi dell'art. 5 e 6 del presente regolamento, il Consiglio Comunale si esprime e decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune entro 20 (venti) giorni dalla sua presentazione e sub lett. b) art. 2 ne dà comunicazione al Presidente del Comitato Promotore il quale, a sua volta, deve notificare al Segretario Comunale la data d'inizio della raccolta delle firme.

ART. 8

I moduli contenenti le firme devono essere vidimati anche cumulativamente in calce a ciascuna pagina in modo da comprovare che i sottoscrittori sono elettori del Comune di MELARA.

La Commissione per i Referendum comunali, appositamente costituita presso l'Ufficio Elettorale, controlla che le firme autenticate siano nel numero necessario richiesto per il Referendum proposto.

ART. 9

Il consiglio Comunale elegge, all'inizio nel proprio mandato, la Commissione Consiliare per i Referendum composta da un rappresentante per ogni gruppo politico presente in Consiglio Comunale.

Della Commissione fa parte di diritto il Segretario Comunale, ed è presieduta dal Sindaco o suo delegato; si avvale, per i propri compiti, dell'ufficio Elettorale, il cui responsabile svolge funzioni di Segretario della Commissione.

La Commissione controlla l'avvenuta autentica del numero necessario delle firme.

La Commissione ha inoltre compito di provvedere al coordinamento ed alla organizzazione di tutte le operazioni elettorali, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di procedere alla proclamazione dei risultati entro il mercoledì successivo alla consultazione, ed esprimersi infine su eventuali reclami pervenuti entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione dei risultati relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.

I seggi elettorali saranno composti da il Presidente e tre scrutatori in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti ed eletti secondo le norme vigenti, e da un Segretario in possesso dei requisiti previsti dalla legge, scelto dal Presidente di Seggio a cui spetta il compito di redigere il verbale e trasmetterlo al Presidente della Commissione per i Referendum.

ART. 10

I promotori hanno 2 (due) mesi di tempo per la raccolta delle firme ed il Sindaco deve porre all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale la proposta di Referendum di iniziativa popolare entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta autentica della validità delle firme raccolte, ai sensi del precedente articolo.

I Referendum devono svolgersi nei primi 3 (tre) anni da ciascun rinnovo del Consiglio Comunale e, per non più di una sola volta per ogni anno.

Il Referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

E' consentito l'abbinamento di più Referendum e, a tale scopo, è possibile lo spostamento dei termini per far coincidere la data. In caso di elezioni politiche o amministrative i Referendum non potranno essere consentiti fino a 3 (tre) mesi dopo la data fissata per dette consultazioni elettorali. Nel caso in cui la data del Referendum sia già stata fissata in precedenza, la Commissione Referendaria lo rinvierà ad altra data nel rispetto di quanto stabilito nel precedente comma.

Il Comitato Promotore può richiedere la caducazione del Referendum.

ART. 11

La deliberazione di convocazione dei comizi Referendari Comunali ed il manifesto di convocazione degli stessi devono essere inviati, per l'approvazione, al Prefetto della Provincia di ROVIGO.

ART. 12

Il manifesto recante la notizia della consultazione Referendaria deve essere affisso non oltre il trentesimo giorno antecedente la data della votazione all'Albo Pretorio del Comune di MELARA ed in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico.

ART. 13

Per la disciplina della propaganda Referendaria si eseguiranno le stesse modalità stabilite nelle normative nazionali per la propaganda elettorale.

ART. 14

La votazione si esprime sulle apposite schede con voto diretto, libero e segreto, previa esibizione al Presidente del seggio del certificato Referendario consegnato all'interessato al proprio domicilio e compilato dall'Ufficio elettorale del Comune.

I certificati Referendari non consegnati a domicilio potranno essere

ritirati presso l'Ufficio Elettorale Comunale fino a due ore prima della chiusura definitiva delle operazioni di voto referendario.

Al termine delle operazioni di voto sarà predisposto apposito verbale e tutto il materiale, debitamente sigillato con il plico contenente le schede votate, sarà trasmesso entro 2 (due) ore a cura del Presidente del seggio al Presidente della Commissione Referendaria.

La Commissione Referendaria, appena ricevuti i plichi trasmessi dai seggi, inizierà, in seduta pubblica, lo spoglio dei voti. Al termine redigerà il verbale delle operazioni e dei risultati.

ART. 15

Si dovrà inoltre procedere alla richiesta di autorizzazione al Prefetto per l'uso del materiale elettorale (cabine, tavoli, urne) destinato allo svolgimento delle elezioni politiche, amministrative o Referendarie nazionali e regionali.

ART. 16

I risultati definitivi dovranno essere pubblicati entro 15 (quindici) giorni dallo svolgimento della votazione, mentre le operazioni di voto saranno limitate ad un solo giorno, dalle ore 7 alle ore 22.

ART. 17

Il quesito sottoposto a Referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta favorevole non siano inferiori alla metà più uno dei voti validamente espressi, diversamente è dichiarato respinto.

ART. 18

Qualunque sia l'esito il Sindaco è tenuto a proporre ai Consiglieri Comunali entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum nonchè ad informare dell'esito stesso la popolazione con avvisi pubblici.

ART. 19

Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si rimanda alle disposizioni normative vigenti.

ART. 20

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla 2° pubblicazione da effettuarsi una volta esecutiva la deliberazione del C.C. di ap-provazione.



COMUNE DI MELARA

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO DEI REFERENDUM

Il presente Regolamento:

1. E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/04/1998, con atto n. 230 ;
2. E' stato pubblicato unitamente all'Atto suddetto all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30/04/1998 al 15/05/1998 ;
3. E' stato successivamente affisso all'Albo Pretorio Comunale dal 01/06/1998 al 15/06/1998 per 15 giorni consecutivi.
4. E' entrato invigore il 16/06/1998 .



Il Segretario Comunale

- Nobile Dr. Roberto -

Melara, li 28/07/1998

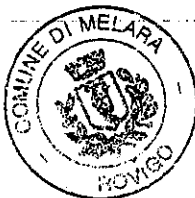
COMUNE DI MELARA

(Provincia di Rovigo)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto *Marco Sgarbi* del Comune di Melara
dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune il
presente avviso per la durata di giorni 15 consecutivi
e precisamente dal 4.6.1993 al 15.6.1993

Il MESSO COMUNALE



Danti

comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.

2. Il Comune agevola organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa e attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle Commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.

4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali, assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.

5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociali e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero e in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

6. Il Comune può stabilire con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

7. Il Consiglio comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell'Associazionismo tenuto presso la segreteria Comunale. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

Art. 41

Consultazioni della popolazione del Comune

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

2. La consultazione viene richiesta da almeno il 15 per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento, oppure viene deliberata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale.

3. La consultazione può riguardare o l'intera popolazione del Comune, oppure singole categorie o gruppi sociali.

4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.

5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

~~Art. 42~~
~~Referendum consultivo~~

1. In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

- tributi e tariffe
- provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.

4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal 20 per cento di cittadini residenti nel Comune. I cittadini devono far parte del corpo elettorale.

6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

7. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

Art. 43

Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

1. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di quartiere o di frazione, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio.

2. Tali organismi di partecipazione collaborano nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione.

3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.

4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

Art. 44

Istanze petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione